


ALLEGATO N. 4
CONTRATTO STANDARD DI
APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITA' DI
STOCCAGGIO ELETTRICO DA [TIPOLOGIA DI
STOCCAGGIO]

**Approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica del [.]**

[Il presente schema di contratto standard è valido per tutte le Tecnologie di riferimento indicate nello Studio. Nello schema di contratto sono espressamente indicate le disposizioni valide solo per una determinata Tecnologia di riferimento]

	MACSE Allegato 4: Contratto <i>standard</i> di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico da [tipologia di stoccaggio]	Pagina 2 di 19
---	---	-------------------

CONTRATTO DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITA' DI STOCCAGGIO ELETTRICO DA [tipologia di stoccaggio]

con il presente contratto

TRA

La società Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (in forma abbreviata TERNA S.p.A.), con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70, 00156, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale 057796661007, RE.A. di Roma 922416, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* o procuratore munito dei necessari poteri, per brevità “**Terna**”, da una parte

e

La società.....con sede legale in....., iscritta nel registro delle imprese di, partita IVA e Codice fiscale, nella persona di in qualità di legale rappresentante/procuratore munito dei necessari poteri, nel seguito, per brevità l’**Assegnatario**”, dall'altra;

Terna e l’**Assegnatario**, di seguito congiuntamente le “**Parti**”

Nel seguito, ogni termine con la lettera maiuscola, salvo quanto diversamente definito, ha il medesimo significato ad esso attribuito dalla Disciplina del meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico

Premesso che

- a) l’articolo 18 del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 210 prevede l’introduzione di un nuovo meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico (MACSE);
- b) con la Delibera del 26 giugno 2023 247/2023/R/eel (Delibera 247/23), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: l’Autorità) ha definito “*Criteri e condizioni per il funzionamento del sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*”;

- c) il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto n. [...] del [...], previa approvazione della Commissione europea, ha approvato la Disciplina del MACSE, predisposta sulla base dei criteri e delle condizioni stabilite con la Delibera 247/23 (Disciplina);
- d) l’Autorità ha pubblicato lo Studio, trasmesso da Terna, che definisce le diverse tecnologie di stoccaggio elettrico abilitate alla Procedura Concorsuale;
- e) Terna ha pubblicato la Relazione tecnica, contenente le caratteristiche della tecnologia di stoccaggio elettrico [...], di cui all’Articolo 10 della Disciplina, riferita alla Procedura Concorsuale in cui viene contrattualizzato uno o più Sistemi di Stoccaggio (SdS);
- f) in esito alle Procedure concorsuali effettuate da Terna, con riferimento alla tecnologia [...], la società è risultata Assegnataria della capacità di stoccaggio elettrico del/dei SdS, come riportata nel Portale MACSE;
- g) l’Assegnatario, a seguito della prima asta in cui è risultato aggiudicatario, è tenuto a stipulare il presente Contratto nonché il relativo Accordo attuativo, nel quale sono indicate le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del/dei SdS;
 - la Capacità impegnata;
 - il Premio di aggiudicazione;
 - la durata dell’impegno contrattuale;
 - la Relazione tecnica applicabile al/ai SdS, che definisce le caratteristiche prestazionali dello/degli stesso/i.
- In caso di assegnazione di ulteriore capacità di stoccaggio elettrico della tecnologia [...], l’Assegnatario, ferma restando l’efficacia del presente Contratto, sarà tenuto a sottoscrivere gli ulteriori Accordi attuativi;
- h) conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 234/2012 e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 (nel seguito: D.M. 115/17), Terna, in qualità di Soggetto Concedente per la misura di aiuto “*Approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico*”, inserisce nel Registro nazionale degli aiuti di Stato le informazioni di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 115/17. Il codice identificativo dell’aiuto associato al presente Contratto sarà trasmesso all’Assegnatario con apposita comunicazione, al pari di ogni sua successiva ed eventuale variazione.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse e allegati

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.
- 1.2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, le Parti rinviano a quanto indicato nella Disciplina, nello/negli Accordo/i attuativo/i e nella Relazione tecnica. Le Parti convengono che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e le disposizioni contenute nella Disciplina, prevalgono quelle contenute nella Disciplina.
- 1.3. Per allegati si intendono i seguenti documenti:
 - Allegato A: garanzia post-asta di cui all'Articolo 10 del presente Contratto, redatta in conformità allo schema di fideiussione di cui all'Allegato 6 della Disciplina.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1. Ai fini del presente Contratto, si applicano le definizioni della Delibera 247/23, della Disciplina, della Relazione tecnica e del Codice di rete.

Articolo 3 Oggetto

- 3.1. Oggetto del presente Contratto è la definizione dei diritti e degli obblighi assunti dalle Parti in esito alle Procedure concorsuali di cui alle lettere f) e g) delle Premesse per la realizzazione e messa a disposizione della capacità di stoccaggio elettrico, nonché per la regolazione delle relative partite economiche.

Articolo 4 Obblighi dell'Assegnatario

- 4.1. L'Assegnatario è tenuto ad adempiere agli Obblighi di realizzazione, Obblighi di disponibilità e Obblighi di restituzione della capacità di stoccaggio, secondo quanto previsto agli Articoli 19, 20 e 21 della Disciplina, con riferimento all'ai SdS riportati nel/negli Accordo/i attuativo/i del presente Contratto, per la durata dei rispettivi Periodi di pianificazione e Periodi di consegna indicati nel medesimo/i Accordo/i attuativi.

- 4.2. L'Assegnatario dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina e si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi in essa contenuti.
- 4.3. L'Assegnatario si impegna altresì a mantenere i requisiti previsti dalla Disciplina e dalla Relazione tecnica per tutta la durata del presente Contratto, incluso il rispetto dei parametri tecnici previsti nella medesima Relazione tecnica.
- 4.4. L'Assegnatario conferma la validità e l'efficacia, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, di ogni dichiarazione resa e di ogni documento dallo stesso prodotto in fase di partecipazione al MACSE comprovante quanto dichiarato e si impegna altresì ad aggiornare tempestivamente Terna nel caso in cui siano intervenute o dovessero intervenire modifiche.
- 4.5. L'Assegnatario prende atto che la Capacità impegnata e sue eventuali successive modifiche, rispetto alla quale assume gli obblighi ed esercita i diritti previsti dalla Disciplina e dal presente Contratto, è quella indicata nel/negli Accordo/i attuativo/i.

[L'Articolo 5 che segue è applicabile solo alla Tecnologia "pompaggio"]

Articolo 5 Scadenza o modifiche sopravvenute al Disciplinare di concessione


- 5.1. L'Assegnatario dichiara che gli eventuali vincoli all'uso delle acque previsti nel Disciplinare di concessione o da altri atti o titoli autorizzativi, ivi inclusi eventuali limiti quantitativi a tale uso, sono compatibili con gli obblighi assunti nel presente Contratto.
- 5.2. L'Assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente a Terna le eventuali modifiche al Disciplinare di concessione o ad altri atti o titoli autorizzativi rilevanti rispetto agli obblighi assunti con il presente Contratto.
- 5.3. Terna, ai sensi dell'Articolo 8.1 del presente Contratto, risolve parzialmente il Contratto con riferimento al SdS in relazione al quale si sia verificato uno dei seguenti eventi, tale da comportare l'impossibilità definitiva dell'esecuzione di quest'ultimo: (i) scadenza della concessione per l'uso dell'acqua; (ii) modifiche al Disciplinare di concessione o agli altri atti o titoli autorizzativi che siano conseguenza di procedimenti avviati dall'Amministrazione competente per motivi conosciuti ovvero

conoscibili dall'Assegnatario già alla data di stipulazione del presente Contratto e/o dell'Accordo attuativo.

- 5.4. Nei casi di cui al comma 5.3, l'Assegnatario è tenuto al pagamento della penale di cui all'Articolo 7.4 del presente Contratto.
- 5.5. Fermo restando quanto previsto ai commi 5.1, 5.2 e 5.3 del presente Articolo, l'Assegnatario si impegna ad adottare tutte le azioni necessarie per prevenire, annullare o ridurre gli effetti sugli obblighi assunti, derivanti da modifiche al Disciplinare di concessione o ad altri atti o titoli autorizzativi.

Articolo 6 **Regolazione economica:**

- 6.1. Per ogni mese del Periodo di consegna l'Assegnatario:
- a. ha diritto a ricevere il corrispettivo fisso, determinato in base a quanto previsto dall'Articolo 24 della Disciplina;
 - b. è tenuto a restituire a Terna il corrispettivo variabile, determinato in base a quanto previsto all'Articolo 25 della Disciplina;
 - c. è tenuto a restituire a Terna, se positivo, il margine di contribuzione secondo i termini e le condizioni di cui all'Articolo 26 della Disciplina.
- 6.2. Nel caso di ritardo nell'adempimento all'Obbligo di realizzazione, si applica la regolazione economica prevista all'Articolo 23 della Disciplina.
- 6.3. Per la copertura dei costi legati ai consumi dei servizi ausiliari, Terna riconosce all'Assegnatario il corrispettivo determinato in base a quanto previsto all'Articolo 27 della Disciplina.
- 6.4. La regolazione economica di cui al presente Contratto e agli Accordi attuativi è sospesa nei casi previsti dall'Articolo 31 della Disciplina.
- 6.5. Gli obblighi relativi alla regolazione delle partite economiche derivanti dal presente Contratto e dagli Accordi attuativi restano validi ed efficaci fino alla completa regolazione delle stesse, anche a seguito di risoluzione o recesso dal Contratto e dagli Accordi attuativi, nonché a seguito della fine del Periodo di consegna.

	MACSE Allegato 4: Contratto <i>standard</i> di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico da [tipologia di stoccaggio]	Pagina 7 di 19
---	---	-------------------

Articolo 7 Penali

- 7.1. Nei casi previsti dall'Articolo 28 della Disciplina, l'Assegnatario è tenuto a riconoscere a Terna la Penale per mancata realizzazione prevista nel medesimo Articolo 28.
- 7.2. Nel caso previsto dall'Articolo 29 della Disciplina, l'Assegnatario è tenuto a riconoscere la Penale per indisponibilità prevista nel medesimo Articolo 29.
- 7.3. Nel caso in cui Terna proceda alla risoluzione del Contratto e/o di uno o più dei relativi Accordi attuativi per una o più delle cause previste dall'Articolo 8 del presente Contratto, l'Assegnatario è tenuto a riconoscere a Terna la Penale di cui all'Articolo 30 della Disciplina, fermo restando quanto previsto all'Articolo 5 del presente Contratto.
- 7.4. Nei casi previsti dall'Articolo 5.3 del presente Contratto, si applica la Penale in caso di risoluzione contrattuale prevista nell'Articolo 30 della Disciplina, quantificata ponendo pari a 1 il valore della lettera c. di cui al medesimo Articolo 30.

Articolo 8 Risoluzione e recesso

- 8.1. Terna, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto e/o uno o più dei relativi Accordi attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, previa semplice dichiarazione da parte della stessa di volersi avvalere della presente clausola, anche in uno solo dei seguenti casi:
 - a. qualora, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto ed in esito al procedimento in contraddittorio di cui all'Articolo 3.2 della Disciplina, venga accertata da Terna la carenza originaria di uno o più requisiti di cui agli Articoli 3 e 6 della Disciplina ovvero qualora venga accertata da Terna la sopravvenuta carenza dei medesimi requisiti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge in materia di crisi d'impresa;
 - b. qualora dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione fornite dall'Assegnatario in relazione alla partecipazione al MACSE nonché ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, fermo restando quanto previsto all'Articolo 8.2 della Disciplina;

- c. la garanzia di cui al Capo III del Titolo V della Disciplina sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita secondo le modalità e i termini previsti dalla Disciplina o non venga rinnovata nei termini previsti dalla Disciplina;
- d. il contributo al fondo di garanzia di cui al Capo IV del Titolo V della Disciplina non sia stato validamente costituito, sia inefficace o, comunque, sia invalido e non sia ricostituito secondo le modalità e i termini previsti dalla Disciplina o non venga rinnovato nei termini previsti dalla Disciplina.


In tali casi, la risoluzione ha luogo di diritto, con riferimento al SdS in relazione al quale si sia verificata la condizione risolutiva, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Assegnatario della comunicazione con cui Terna dichiara di avvalersi della clausola di cui al presente comma 8.1.

Resta inteso che è nella facoltà di Terna concedere comunque all'Assegnatario un termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi per adempiere prima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente comma 8.1.

- 8.2. Terna, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere, previa diffida ad adempiere, il presente Contratto e/o i relativi Accordi attuativi con riferimento al SdS per il quale si è verificato l'inadempimento, nei casi di inadempimento o inosservanza, da parte dell'Assegnatario, degli obblighi e delle condizioni stabilite dalla Disciplina, dal presente Contratto e dai relativi Accordi attuativi, diversi da quelli indicati al comma 8.1.
- 8.3. L'Assegnatario può esercitare il diritto di recesso al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità definite all'Articolo 22 della Disciplina. L'esercizio del diritto di recesso comporta il pagamento dell'importo previsto nel medesimo Articolo 22 della Disciplina.

Articolo 9 Decorrenza e durata del Contratto

- 9.1. Il presente Contratto è valido ed efficace dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido ed efficace durante tutto il periodo necessario per l'esecuzione degli Accordi

	MACSE Allegato 4: Contratto <i>standard</i> di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico da [tipologia di stoccaggio]	Pagina 9 di 19
---	---	-------------------

attuativi stipulati tra le Parti, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6.5 del presente Contratto.

Articolo 10 Garanzie

10.1. L'Assegnatario è tenuto a prestare le garanzie previste nei Capi III e IV del Titolo V della Disciplina e a rinnovare e/o integrare le stesse, per gli importi comunicati da Terna, secondo le modalità e i termini previsti dai medesimi Capi III e IV del Titolo V della Disciplina.

Articolo 11 Fatturazione e pagamenti

11.1. La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 6 del presente Contratto è mensile.

11.2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, Terna determina e rende disponibile a ciascun Assegnatario gli importi dei corrispettivi di cui all'Articolo 6 del presente Contratto.

11.3. Terna emette fatture all'Assegnatario per i corrispettivi a proprio credito dovuti ai sensi del presente Contratto.

11.4. L'Assegnatario emette fatture a Terna per i corrispettivi a proprio credito dovuti da Terna ai sensi del presente Contratto.

11.5. Il termine di scadenza delle fatture "Data di Pagamento" del presente Contratto è fissato:

- a. per i pagamenti da Terna all'Assegnatario, il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento;
- b. per i pagamenti dall'Assegnatario a Terna, il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento.

11.6. Terna emette le fatture all'Assegnatario per le penali dovute ai sensi del presente Contratto e per l'importo di cui all'Articolo 8.3 del presente Contratto. La fatturazione della:

- a. Penale per indisponibilità di cui all'Articolo 7 del presente Contratto è effettuata con periodicità mensile. A tal fine, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, Terna determina e rende disponibile a ciascun Assegnatario gli importi della Penale per indisponibilità;
- b. Penale per mancata realizzazione, Penale in caso di risoluzione di cui all'Articolo 7 del presente Contratto, nonché dell'importo di cui all'Articolo 8.3 del presente Contratto, è effettuata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui Terna, a seconda dei casi, ha accertato la mancata realizzazione di un SdS, si è avvalsa della clausola di risoluzione di cui all'Articolo 8 del presente Contratto o ha ricevuto la comunicazione di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assegnatario. A tal fine, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi all'evento, Terna determina e rende disponibili a ciascun Assegnatario gli importi della penale o dell'importo di cui alla presente lettera.
- 11.7. Il termine di scadenza delle fatture di cui all'Articolo 11.6 del presente Contratto è fissato al:
- a. sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento, per la Penale per indisponibilità;
- b. tredicesimo giorno lavorativo successivo all'emissione della fattura, per la Penale per mancata realizzazione, per la Penale in caso di risoluzione e per l'importo di cui all'Articolo 8.3 del presente Contratto.
- 11.8. Per il pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo 6, delle eventuali penali di cui all'Articolo 7 nonché dell'importo di cui all'Articolo 8.3 del presente Contratto, saranno emesse fatture di conguaglio in caso di rettifica degli importi fatturati, anche in esito alle contestazioni di cui all'Articolo 18 del presente Contratto. La regolazione economica delle partite di conguaglio viene effettuata entro il termine per la sessione SEM 2 prevista dal Testo Integrato Settlement dell'anno di calendario successivo a quello di competenza della rettifica.
- 11.9. A fini del pagamento, le fatture di cui al presente Articolo dovranno essere emesse nel rispetto delle modalità previste dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2018) e consegnate entro l'ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.

- 11.10. Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture di cui al presente Articolo sugli importi fatturati non debitamente pagati o pagati in ritardo, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo calcolati al tasso di cui all'Articolo 24.3 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 345/2023/R/ee.
- 11.11. È fatto divieto all'Assegnatario di cedere crediti nascenti dal presente Contratto e di procedere a compensazione ai sensi degli Articoli 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.

Articolo 12 Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 12.1. Terna, nell'esecuzione del presente Contratto, è responsabile dei danni che siano esclusivamente conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 12.2. Qualora si verifichi, in maniera imprevista e/o imprevedibile rispetto alla data di stipulazione del presente Contratto e/o dell'Accordo attuativo, un caso di forza maggiore e/o caso fortuito, quali eventi eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la Parte che ne subisca le conseguenze informerà l'altra parte del verificarsi dell'evento e dei suoi effetti sulla possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso, le Parti si adopereranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l'effetto dell'evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
- a. scioperi;

- b. guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
 - c. blocchi o embarghi;
 - d. fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche; collisione di veicoli aerei;
 - e. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - f. modifiche al Disciplinare di concessione o agli altri atti o titoli autorizzativi che siano conseguenza di procedimenti avviati dall'Amministrazione competente per motivi non conosciuti né conoscibili dall'Assegnatario alla data di stipulazione del presente Contratto e/o dell'Accordo attuativo relativo al SdS per il quale si sono verificate le modifiche;
 - g. atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte che la invoca, fatto salvo quanto previsto al comma 12.4.
- 12.3. Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la Parte adempiente potrà astenersi dall'eseguire le proprie, fermo restando il termine finale del Periodo di consegna del/dei SdS rispetto ai quali si è verificato l'evento di forza maggiore e/o caso fortuito. Se l'evento di forza maggiore e/o caso fortuito comporta l'impossibilità definitiva dell'esecuzione del Contratto, le obbligazioni relative al/ai SdS rispetto ai quali si è verificato l'evento di forza maggiore e/o caso fortuito si estinguono ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
- 12.4. Le Parti convengono, inoltre, che, laddove non siano dovuti alla sopravvenienza delle circostanze straordinarie e imprevedibili di cui al comma 12.2, non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a. assemblee sindacali;
 - b. indisponibilità del SdS ulteriore rispetto al livello efficiente di indisponibilità di cui all'Articolo 29 della Disciplina;
 - c. variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei materiali essenziali per la realizzazione e/o per il funzionamento del SdS;
 - d. fuori servizio di macchinari di lavorazione legato alla fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
 - e. fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
 - f. fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive.
- 12.5. In caso di mancato adempimento dell'Obbligo di realizzazione di cui all'Articolo 19 della Disciplina entro l'inizio del Periodo di consegna a causa di un ritardo nella connessione del SdS alla rete imputabile al Gestore della stessa, l'Assegnatario, previa presentazione a Terna di idonea documentazione dalla quale emerga la non imputabilità del ritardo all'Assegnatario e la durata dello stesso, non sarà considerato responsabile dell'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Contratto. In tal caso, laddove riconosciuta la imputabilità del ritardo al Gestore della rete:
- a. per la durata del ritardo Terna non riconosce la quota parte del corrispettivo fisso di cui all'Articolo 24 della Disciplina relativa al/ai SdS per il/i quale/i si è verificato il ritardo nella connessione e l'Assegnatario non è tenuto all'adempimento delle proprie obbligazioni;
 - b. il Periodo di consegna è prorogato per una durata pari alla durata del ritardo nella connessione, fermo restando quanto previsto all'Articolo 23 della Disciplina.

Articolo 13 Cessione del Contratto

- 13.1. È consentita la cessione del presente Contratto, con riferimento ad uno o più SdS oggetto di un Accordo attuativo, previo consenso scritto di Terna. Terna acconsente

alla cessione del presente Contratto, con riferimento ad uno o più SdS oggetto di un Accordo attuativo, qualora il Contratto o i diritti e gli obblighi associati ad uno o più dei SdS oggetto del Contratto e dell'Accordo attuativo siano ceduti ad altra società che abbia i requisiti di ammissione e partecipazione previsti dalla Disciplina, ivi inclusa la prestazione di idonee garanzie secondo quanto stabilito ai Capi III e IV del Titolo V della Disciplina nonché la titolarità dei titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio del/dei SdS [Il periodo che segue è applicabile solo alla Tecnologia "pompaggio"] e delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio.

- 13.2. La cessione comporta il trasferimento al cessionario, per la restante durata degli obblighi contrattuali, dei diritti e degli obblighi di cui l'Assegnatario cedente è titolare in forza del presente Contratto e dell'Accordo attuativo, ivi incluse le obbligazioni in materia di garanzie. Il cedente non è liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dell'Accordo attuativo sino alla prestazione, da parte del cessionario, delle garanzie previste dalla Disciplina.
- 13.3. Resta intesa la nullità di qualsiasi accordo con cui siano ceduti a terzi parzialmente i diritti e gli obblighi di cui è titolare l'Assegnatario in relazione ad un singolo SdS.

Articolo 14 Elezione di domicilio e comunicazioni

- 14.1. Le Parti eleggono domicilio ai fini del presente Contratto e degli Accordi attuativi rispettivamente:
- a. per Terna: presso Terna Spa – Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma;
 - b. per l'Assegnatario: presso
- 14.2. Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e degli Accordi attuativi dovrà essere trasmessa a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
- a. per Terna: infopec@terna.it;
 - b. per l'Assegnatario: indirizzo PEC.....

Articolo 15 Legge applicabile e foro competente

- 15.1. Il Contratto e gli Accordi attuativi sono soggetti alla legge italiana.
- 15.2. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente Contratto e/o degli Accordi attuativi è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16 Perfezionamento del Contratto

- 16.1. Il presente Contratto e gli Accordi attuativi si intendono perfezionati mediante scambio di corrispondenza tra le Parti agli indirizzi di cui all'Articolo 14 del presente Contratto.
- 16.2. Fatto salvo per i dati riportati sul Portale MACSE ad accesso riservato che vengono aggiornati/modificati sul medesimo Portale, qualsiasi modifica del presente Contratto e/o degli Accordi attuativi ha luogo in forma scritta e si perfeziona con la procedura di cui al comma 16.1.

Articolo 17 Oneri fiscali e vari eventuali altri oneri

- 17.1. Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità al presente Contratto nonché agli Accordi attuativi sono a carico dell'Assegnatario, salvo che non siano espressamente a carico di Terna senza possibilità di rivalsa.

Articolo 18 Reclami e decadenze

- 18.1. L'Assegnatario comunica a Terna, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a Terna entro e non oltre 20

(venti) giorni lavorativi dal giorno in cui l'Assegnatario ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.

- 18.2. Terna riferisce all'Assegnatario, con la massima celerità, in merito al reclamo o pretesa di cui al comma 18.1. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
- 18.3. In caso di mancata contestazione nei termini indicati, l'Assegnatario decade dal diritto.

Articolo 19 **Trattamento dei dati personali**

- 19.1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (nel seguito: GDPR), dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna di esse, per le sole finalità di esecuzione del presente Contratto e degli Accordi attuativi e in modo strumentale all'espletamento degli stessi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, come previsto dal GDPR.
- 19.2. Le Parti riconoscono ed accettano che i dati personali trattati da ciascuna Parte nell'ambito delle attività relative al presente Contratto saranno trattati dalla medesima Parte in qualità di Titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali alla instaurazione ed esecuzione del Contratto stesso.

Articolo 20 **Rinvio e integrazione del Contratto**

- 20.1. L'esecuzione del presente rapporto contrattuale e degli Accordi attuativi è regolata dalle clausole del presente documento, dalla Disciplina, dai singoli Accordi attuativi,

i quali, complessivamente considerati, costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Terna e l'Assegnatario. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nei relativi Accordi attuativi, le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

- 20.2. Si intendono automaticamente inserite nel presente Contratto e negli Accordi attuativi eventuali modifiche dovute a successive disposizioni normative e/o deliberazioni dell'Autorità e/o a successive modifiche della Disciplina derivanti da variazioni della normativa di riferimento e/o da provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 21 Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione

- 21.1. L'Assegnatario prende atto che Terna, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni:
- a. si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile sul sito internet www.terna.it;
 - b. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 (consultabile sul sito internet www.terna.it), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. n. 231/2001, così come successivamente modificato e integrato, sia in Italia che all'estero; a tal proposito, l'Assegnatario prende atto che il medesimo è destinatario dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 come richiamati nel Modello in ragione dell'attività espletata ai sensi del presente Contratto;
 - c. ha adottato la Linea-Guida Anticorruzione al fine di prevenire la corruzione pubblica e privata in Italia e all'estero, consultabile sul sito internet www.terna.it.
- 21.2. L'Assegnatario, pertanto, nell'espletamento delle attività ai sensi del presente Contratto e degli Accordi attuativi, garantisce e si impegna a non tenere alcun comportamento contrario ai principi contenuti nel Codice Etico, nel D.lgs. n. 231/2001 come richiamati nel Modello 231 e nelle Linee Guida Anticorruzione.
- 21.3. L'Assegnatario prende atto che le violazioni del Codice Etico e del D.lgs. n. 24/2023 di "*attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio,*

del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", anche potenziali, sono segnalabili nell'apposito canale dedicato accessibile sul portale informatico "whistleblowing" tramite il seguente link <https://whistleblowing.terna.it/> con le modalità indicate sul sito web www.terna.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, lì

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome del rappresentante dell'Assegnatario) dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: Articolo 4 (Obblighi dell'Assegnatario); [L'Articolo che segue è applicabile solo alla Tecnologia "pompaggio"] Articolo 5 (Scadenza o modifiche sopravvenute al Disciplinare di concessione); Articolo 6 (Regolazione Economica); Articolo 7 (Penali); Articolo 8 (Risoluzione e recesso); Articolo 10 (Garanzie); Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 12 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 13 (Cessione del Contratto); Articolo 15 (Legge applicabile e foro competente); Articolo 18 (Reclami e decadenze); Articolo 20 (Rinvio); Articolo 21 (Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione).

Assegnatario: [firma]